

**VERBALE DI ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE**

TRISKELE
Associazione di Promozione Sociale
Via Lunga, 29 - 24021 Albino (BG)
C.F. 95236360160 - aps.triskele@gmail.com
Isa. Reg. APS Prov. di BG n. 290 - Atto n. 2309 del 05/11/2019



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE DEL GIORNO 15/07/2022

Oggi, venerdì 15 luglio 2022, alle ore 20.30, presso la sede sociale sita in Via Lunga, 29 ad Albino (BG), si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione di promozione sociale di cui all'intestazione. Si è resa necessaria questa convocazione straordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione modifiche suppletive inerenti l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2.
2. Approvazione integrazioni statutarie relative alle finalità e alle attività di interesse generale che l'associazione intende perseguire e proporre.

Sono presenti personalmente:

- (1) Sig.ra Giulia Alessi (C.F. LSSGLI91A551628H);
- (2) Sig. Daniele Cugini (C.F. CGNDNL92D23A246Y);
- (3) Sig.ra Sofia Olimpia Cugini (C.F. CGNSLM15B42A246Z);
- (4) Sig.ra Andrea Gioia Cugini (C.F. CGNNRG16P58A246E);
- (5) Sig. Noah Tommaso Cugini (C.F. CGNNTM18P01A246B);
- (6) Sig.ra Eleonora Rottigni (C.F. RTTLNR85D41A246S);
- (7) Sig.ra Bianca Cortinovis (C.F. CRTBNC16C58A246O);
- (8) Sig. Giacomo Cortinovis (C.F. CRTGCM18H21A246G);

- (9) Sig.ra Debora Tiraboschi (C.F. TRBDBR95C46H910B);
- (10) Sig. Giovanni Antonio Servalli (C.F. SRVGN91C27Z614S);
- (11) Sig.ra Evelin Servalli (C.F. SRVVLN16C48A246F);
- (12) Sig.ra Simona Scolari (C.F. SCLSMN79S70D952R);
- (13) Sig. Stefano Morlotti (C.F. MRLSFN77H20A246V);
- (14) Sig.ra Lia Morlotti (C.F. MRLLIA16S49A246G);
- (15) Sig. Roberto Bergamelli (C.F. BRGRR87C31A246E);
- (16) Sig. Davide Bergamelli (C.F. BRGVD17A20A246F);
- (17) Sig.ra Elena Moretti (C.F. MRTLNE88E64A246D);
- (18) Sig. Davide Consonni (C.F. CNSD89H23A246U);
- (19) Sig.ra Teodora Consonni (C.F. CNSTD16S52A794G);
- (20) Sig.ra Vittoria Consonni (C.F. CNSVTR18P67A794V);
- (21) Sig.ra Sara Rezk (C.F. RZKSR90S58M102F);
- (22) Sig. Marco Mapelli (C.F. MPLMRC87L21A246L);
- (23) Sig. Leonardo Mapelli (C.F. MPLLRD17H20G574R);
- (24) Sig. Gabriele Mapelli (C.F. MPLGRL19P02A246Z);
- (25) Sig.ra Michela Imberti (C.F. MBRMHL90T62A246H);
- (26) Sig. Matteo Zanga (C.F. ZNGMTT80H04D952T);
- (27) Sig.ra Esmeralda Zanga (C.F. ZNGSRL18R54A246M);
- (28) Sig.ra Ambra Facchinetti (C.F. FCCMBR88T43I628P);
- (29) Sig.ra Lorena Palazzi (C.F. PLZLRN98P70H910I);
- (30) Sig.ra Lorena Carobbio (C.F. CRBLRN82B53A246H);
- (31) Sig. Giovanni Gusmini (C.F. GSMGNN13S19I628P);
- (32) Sig.ra Martina Gusmini (C.F. GSMMTN17L70I628X);
- (33) Sig. Nicola Cumini (C.F. CMNNCL96A13A246W);
- (34) Sig.ra Diana Cumini (C.F. CMNDN19R51A246K).



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and the word 'fania'.

Assume la Presidenza dell'Assemblea degli associati il Presidente, Sig.ra Giulia Alessi, che invita ad assumere il ruolo di **Segretario dell'Assemblea** il Sig. Daniele Cugini, che accetta. Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea dell'Associazione Triskele validamente costituita per complessivi n° 34 soci su un totale di n° 48 soci iscritti.

Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, e in particolare:

In relazione al **primo e al secondo punto** all'ordine del giorno, preso atto che la presente assemblea in seduta straordinaria, il giorno 10/09/2019, aveva già approvato le modifiche di natura obbligatoria e di altra natura, nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 101, comma 2;

Preso atto che con l'approvazione delle modifiche summenzionate l'assemblea ha inteso dare continuità agli scopi solidaristici e di utilità sociale in quanto già Associazione di Promozione Sociale, iscritta al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

Preso atto che con il Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 è stato disciplinato il funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e in particolare il suo popolamento regolando il processo di trasmissione delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei relativi registri (derivanti dalla L. 383/2000 e dalla L. 266/1991);

Preso atto che con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, emanato ai sensi dell'art. 30 del decreto ministeriale n. 106/2020, è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine a decorrere dal quale ha avuto inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS, alla data del giorno antecedente e che a partire dal 22 febbraio gli uffici territoriali di competenza del Registro Unico Nazionale del Terzo settore hanno avviato la verifica della sussistenza dei requisiti per provvedere all'iscrizione delle ODV e delle APS nel medesimo Registro;

Preso atto che le modifiche introdotte hanno avuto come riferimento la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 e il Decreto della Regione Lombardia n. 3682 del 19 marzo 2019 e che, successivamente alla data di svolgimento dell'assemblea tenutasi appositamente per l'adeguamento ai sensi dell'art. 101, comma 2, le interpretazioni introdotte dalle Note ministeriali hanno ulteriormente precisato i requisiti statuari richiesti dal D.Lgs. 117/2017;

Vista la richiesta di integrazioni allo Statuto da parte dell'Ufficio territoriale di competenza del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), pervenuta in data 20/05/2022;

Vista anche l'intenzione di codesta associazione di voler ampliare le attività che essa stessa intende proporre in futuro;

In funzione di tutto quanto sopra esposto e dopo ampia discussione, l'Assemblea dei Soci all'unanimità

Approva e Delibera

- di confermare, sulla base delle volontà espresse già dall'assemblea straordinaria tenutasi in data 10/09/2019, di adeguarsi al Codice del Terzo Settore;

- di apportare le modifiche allo Statuto, in allegato alla presente delibera, richieste dall'Ufficio territoriale competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nell'ambito della verifica della sussistenza dei requisiti funzionali all'iscrizione dell'associazione e che tali modifiche hanno natura meramente formale e comunque funzionali al buon esito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- di dare mandato al Presidente di espletare tutte le formalità conseguenti.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea Straordinaria dei Soci alle ore 23.00.

Entrano a far parte integrante del Verbale della presente Assemblea i seguenti Documenti Allegati:
Allegato 1: il nuovo STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017, di cui ai punti 1-2 dell'o.d.g..

Albino, lì 15 luglio 2022

Il Segretario

Il Presidente

TRISKELÉ
Associazione di Promozione Sociale
Via Lunga, 29 - 24021 Albino (BG)
C.F. 95236360160 - ap.s.triskele@gmail.com
Isc. Reg. ASS Prov. di Bergamo n. 290 - Atto n. 2309 del 05/11/2019

Registrato a Clusone il 20.07.2022

al N. 354 Serie 3

Aggr. € 200,00

Per delega del direttore

LA FUNZIONARIA DELL'UFFICIO
TERRITORIALE DI CLUSONE
Maria Giulia Chiesa

Firma su delega del Direttore Provinciale

H. Boute
4/4



STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "TRISKELE - APS"

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1.1. È costituita in forma di associazione sociale l'associazione denominata: "TRISKELE Associazione di Promozione Sociale" (o APS) di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

1.2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democrazia, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

1.4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Albino (BG) e la sua durata è illimitata o fino qualora l'Assemblea straordinaria non ne decida lo scioglimento.

1.5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di amministrazione.

Art. 2 - Finalità

2.1. L'Associazione nasce con l'obiettivo di svolgere attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2.2. In particolare persegue finalità culturali, promuove l'idea della famiglia come soggetto attivo privilegiato per l'educazione delle bambine e dei bambini per una piena valorizzazione delle loro persone, della loro dignità, salute, per un solido sviluppo della loro autonomia e per un loro inserimento costruttivo e positivo a pieno titolo nella società come cittadini. L'Associazione individua nei temi e negli atti legati all'Educazione in natura l'ambito prioritario della sua attività.

Scopi dell'Associazione sono inoltre:

- Permettere ai bambini e alle loro famiglie di vivere esperienze prevalentemente in ambienti naturali in modo da favorire lo sviluppo della creatività e della fantasia grazie ad ambienti non strutturati precedentemente; lo stupore della conoscenza e il tarlo della curiosità favoriti dall'opportunità di seguire i propri interessi senza attività programmate ed imposte;
- Scoprire l'importanza di essere unici e irripetibili come ogni elemento naturale e la possibilità di creare legami cooperativi tra bambini-bambini, bambini-adulti, adulti-adulti, che nascono autonomamente senza direttive dall'alto e in totale libertà di organizzazione;
- Favorire nella pluralità delle culture dell'infanzia e della famiglia i principi della dignità umana, del rispetto dell'ambiente e dei diritti umani;
- Sostenere e proteggere il diritto di ogni famiglia, garantito dalla Costituzione Italiana, di scegliere liberamente l'educazione e l'istruzione che più si addicono ai bisogni, alle capacità, alle inclinazioni naturali e alle aspirazioni dei figli;

- Fornire sostegno e informazione a singoli o gruppi per portare avanti scelte di educazione in natura e nel rispetto dei tempi e delle modalità dei singoli bambini;
- Promuovere occasioni di confronto, scambio di esperienze, progettualità e conoscenze sui temi legati all'educazione in natura;
- Facilitare la comunicazione e creare reti di contatto tra famiglie che si avvalgono dell'educazione in natura;
- Favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni grado per promuovere iniziative di solidarietà e di utilità sociale anche tramite opportune firme di convenzionamento;
- Promuovere attività di condivisione e confronto per adulti, relative al tema della genitorialità, per favorire lo scambio tra esperienze diverse di ciascun individuo;
- Promuovere attività per adulti e bambini calibrate, in modo da offrire il personale benessere psico-fisico, nel rispetto dei tempi e delle capacità di ciascun individuo;
- Favorire la relazione essere umano e natura, intesa in tutte le sue declinazioni: come realtà che ci circonda e ci ospita, composta dai quattro elementi (terra – aria – acqua – fuoco) e come assenza profonda dell'io;
- Promuovere percorsi di crescita personale e di creazione di nuove modalità di sviluppo e di evoluzione dell'essere.

Art.3 - Attività di interesse generale

3.1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'ART. 5 del D.lgs. 117/2017 comma 1, lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3.2. In particolare l'Associazione si propone di organizzare:

- Attività educative con minori di qualunque età, finalizzate a favorire la loro libera immersione nel selvatico per un armonioso sviluppo socio-psico-fisico, a stretto contatto con l'ambiente naturale e con gli animali che ci vivono; l'associazione si basa perlopiù sul c.d. "curriculum emergente", ossia non vengono programmate attività a priori dagli accompagnatori ma soltanto dopo l'osservazione del gruppo che partecipa e del loro interesse, vengono formulate proposte più specifiche alle quali ogni individuo del gruppo può decidere se partecipare o continuare ad approfondire i propri interessi in autonomia;
- Attività educative e/o formative per i genitori e gli adulti interessati, riguardanti il loro approccio alla biofilia (nei confronti dell'ambiente naturale) e momenti di confronto su temi appartenenti alla sfera genitoriale;
- Occasioni di formazione per gli interessati con l'intervento di professionisti esterni ed interni all'Associazione;

- Attività di gruppo legate alle sfere della musicalità, del ritmo e del movimento, che accompagnano l'essere umano, bambino o adulto che sia, ad approfondire la conoscenza di sé, del proprio corpo e delle proprie emozioni, tramite anche il coinvolgimento di esperti esterni;
- Attività artistiche volte a sviluppare la creatività e la fantasia attraverso laboratori di pittura, scultura, argilla e creazioni varie, tramite anche il coinvolgimento di esperti esterni;
- Attività di gruppo per adulti e bambini dedicate all'approfondimento dei temi riguardanti il mondo naturale nella sua totalità, tramite anche il coinvolgimento di esperti esterni;
- Attività di manutenzione del verde e della salvaguardia della flora e fauna locale, con l'obiettivo di prendersi cura degli spazi che ospitano la vita associativa;
- Attività di promozione e formazione su tematiche riguardanti la "Pedagogia del Bosco", l'infanzia e la genitorialità;
- Attività pluridisciplinari e approcci integrati, attraverso l'uso di tecniche naturali, energetiche, artistiche, musicali e meditative.
- Organizzazione di spazi aggregativi e conviviali, con adulti e bambini, al fine di creare una realtà di comunità educante, in cui ognuno è libero di essere ciò che è;
- Raccolte fondi per finanziare le attività ed eventuale materiale utile per lo svolgimento delle stesse;

3.3. L'Associazione potrà inoltre stipulare accordi con altre associazioni di primo e secondo livello e/o terzi in genere, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, richiedere contributi e sussidi a favore della promozione e svolgimento delle varie attività, solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali.

3.4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3.5. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 - Attività diverse

4.1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

4.2. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Raccolta fondi

5.1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale ed eventuale materiale utile per lo svolgimento delle stesse, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

6.1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

6.2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

6.3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

6.4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale, il presente Statuto, i regolamenti interni e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di amministrazione.

6.5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6.6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6.7. Ciascun associato ha diritto di voto. I soci minorenni, fino al compimento della maggiore età, possono esercitare tale diritto per tramite dei propri genitori o esercenti la responsabilità genitoriale. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

7.1. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Organo di amministrazione.

7.2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Organo di amministrazione.

7.3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

7.4. Ciascun associato ha diritto:

- di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento.

7.5. Ciascun associato ha il dovere di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di amministrazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

8.1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

8.2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

8.3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare l'Organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.

8.4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di amministrazione.

8.5. La delibera dell'Organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

8.6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

9.1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9.2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo dal regolamento interno, approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

9.3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Organi sociali

10.1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla Legge;
- il Revisore Legale, nei casi previsti dalla Legge.

10.2. Gli Organi sociali hanno la durata di cinque esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

10.3. I componenti degli Organi sociali possono percepire compensi ed essere a loro rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

11.1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

11.2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione stessa. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

11.3. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito con delibera dell'Organo di amministrazione attraverso un regolamento interno.

11.4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

11.5. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un solo associato.

11.6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.

11.7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di amministrazione.

11.8. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

12.1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere il Presidente dell'Associazione;
- eleggere e revocare i componenti dell'Organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla Legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il programma di attività;
- approvare il rendiconto economico finanziario/bilancio di esercizio;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla Legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o di deliberazione di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di amministrazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

12.2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

13.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

13.2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno quattro decimi degli associati, oppure da almeno un terzo dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

13.3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

14.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

14.2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

14.3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.

14.4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

14.5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

14.6. All'apertura di ogni seduta, si elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

14.7. I componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

14.8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

14.9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

14.10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 - Organo di Amministrazione

15.1. L'Organo di amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

15.2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

15.3. L'Organo di amministrazione è formato da un minimo di tre ad un massimo sette componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-presidente.

15.4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'abilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

15.5. I componenti dell'Organo di amministrazione rimangono in carica per la durata di cinque esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze dell'Organo di amministrazione

16.1. L'Organo di amministrazione ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma di attività e il rendiconto economico e finanziario/bilancio consuntivo;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- gestire la contabilità;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Vice-presidente o più Vice Presidenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di amministrazione oppure anche tra i non soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione e alle Assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla Legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di amministrazione

17.1. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dell'Organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni tre volte consecutive. L'Organo di amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi degli associati. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

17.2. L'Organo di amministrazione è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

17.3. L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

17.4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

17.5. Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

17.6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

17.7. Di ogni riunione dell'Organo di amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uso nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di amministrazione.

Art. 18 - Il Presidente

18.1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Assemblea tra i suoi componenti, dura in carica cinque esercizi e può essere rieletto.

18.2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciando liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

18.3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente.

18.4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice-presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il Segretario/Tesoriere

19.1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 22 comma 5; Provvede al pagamento delle spese su mandato dell'Organo di amministrazione, di cui fa parte, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Organo di amministrazione stesso, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 20 - Organo di Controllo e Revisione Legale

20.1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

20.2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

20.3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

20.4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

20.5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

20.6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Collegio Arbitrale

21.1. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale competente.

21.2. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 22 - Libri sociali

22.1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

22.2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

22.3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

22.4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

22.5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da far pervenire all'Organo di amministrazione.

Art. 23 - Risorse economiche

23.1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- quote sociali
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

24.1. L'Organo di amministrazione, nella persona del Segretario, gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

25.1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

25.2. Il bilancio consuntivo è predisposto dall'Organo di amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

25.3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

25.4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

25.5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di Legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

25.6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

25.7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.

25.8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

26.1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

26.2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

27.1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

27.2. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extraccontrattuale.

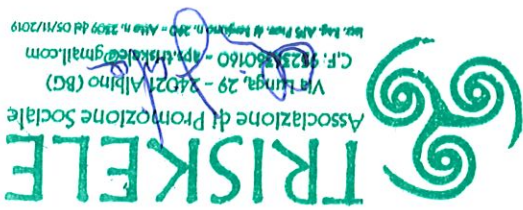
Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

28.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analogia natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Dr. Julia

Art. 29 - Disposizioni finali

29.1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Gen. Dini
Brotto